

Concorso
POLIZIA di STATO
220 Commissari



PODCAST

per studiare anche
in movimento



SCHEDE FACILITATE
rendono i concetti più
accessibili



SIMULATORE
con punteggio e
analisi personalizzata



MAPPE CONCETTUALI
per memorizzare più
velocemente

MANUALE di TEORIA e QUIZ
per le **prove preselettiva e scritte**

Sezione II - L'accesso al pubblico impiego

SOMMARIO

1. L'accesso al lavoro nelle P.A. - **1.1.** Le deroghe alla regola del concorso. - **1.1.1.** Le stabilizzazioni a deroga al concorso: casi e limiti. - **1.2.** Principi e regole del concorso. - **1.3.** Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici: le novità del Decreto c.d. PNRR 2 (d.l. 30 aprile 2022, n. 36) e del Decreto Rafforzamento P.A. (d.l. 22 aprile 2023, n. 44, conv. in l. 21 giugno 2023, n. 74). Portale unico di reclutamento. . - **1.3.1.** Il d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82, concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi". - **1.4.** Tipologie di concorsi. Concorsi interni, misti, scorrimento. - **1.4.1.** Concorsi misti. - **1.4.2.** Concorsi interni misti. - **1.5.** Scorrimento della graduatoria. Le novità del Decreto Rafforzamento P.A. (d.l. 22 aprile 2023, n. 44, conv. in l. 21 giugno 2023, n. 74). - **1.5.1.** La stipulazione del contratto individuale. - **1.6.** I rapporti di lavoro flessibile e gli incarichi esterni. - **2.** Il piano triennale dei fabbisogni di personale. - **3.** L'inquadramento del pubblico dipendente. - **3.1.** Le mansioni. - **3.2.** Le progressioni. - **4.** La tutela. - **4.1.** La posizione giuridica del vincitore del concorso. - **4.2.** La tutela risarcitoria.

1. L'accesso al lavoro nelle P.A.



Ai sensi dell'art. 97, co. 4, Cost., agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante **concorso**, salvo i casi stabiliti dalla legge. La regola è volta, da un lato, ad assicurare la selezione dei profili più adeguati, dall'altro, ad evitare favoritismi destinati a compromettere sin dall'instaurazione del rapporto di impegno la fondamentale esigenza di imparzialità del funzionario pubblico.

L'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 165/2001, prevede che l'assunzione nelle PP.AA. possa avvenire mediante **procedure selettive**. In particolare, il co. 3 dell'articolo citato elenca specificamente i **principi** cui devono conformarsi le procedure di reclutamento del personale:

- **adeguata pubblicità** della selezione;
- **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti**;
- **rispetto delle pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori;
- **decentramento** delle procedure di reclutamento;
- **composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata esperienza**.

La regola del pubblico concorso si estende anche alle ipotesi di **passaggio da un'area funzionale all'altra ed alle progressioni di carriera**; pertanto, sono da considerarsi illegittime le progressioni di carriera che si discostano dal modello del pubblico concorso, salvo limitate eccezioni.

Ai sensi dell'art. 51, co. 1, Cost., l'accesso ai pubblici uffici è garantito ai **cittadini italiani**. Per quanto riguarda, invece, i **cittadini di Paesi dell'Unione Europea**, il TFUE esclude l'applicabilità del principio di libera circolazione delle persone agli *impieghi nella pubblica amministrazione (è la c.d. riserva di nazionalità di cui all'art. 45, § 4)*.

La portata dell'eccezione viene però intesa in senso fortemente restrittivo, come riferita ai soli posti pubblici nei quali sia assolutamente prevalente e costante l'esercizio di poteri di matrice pubblicistica, autoritativa e coercitiva. In tal senso, l'art. 38, co. 1, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che

non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

1.1. Le deroghe alla regola del concorso

I casi di accesso al pubblico impiego senza concorso pubblico sono sostanzialmente riconducibili a due diverse situazioni:

- la prima relativa all'assunzione di soggetti appartenenti alle c.d. **categorie protette** (quali ad esempio i disabili o gli orfani di vittime del dovere e del terrorismo) che avviene per chiamata numerica tramite i Centri per l'impiego o, nei casi espressamente previsti dalla legge, per chiamata diretta;
- la seconda, che avviene tramite **avviamento numerico da parte dei Centri per l'impiego**, relativa all'assunzione di personale da inquadrare in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

1.1.1. Le stabilizzazioni a deroga al concorso: casi e limiti

Una deroga alla regola del concorso si ha in caso di c.d. **stabilizzazioni**, coincidenti con le procedure bandite da una pubblica amministrazione con previsione di una riserva di posti a favore del personale in precedenza assunto con contratti a tempo.

La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 26 maggio 2006, n. 205) ha precisato che la stabilizzazione del personale precario in deroga alla regola del concorso non è legittima incondizionatamente, ma solo in presenza di esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno della P.A., che sole possono giustificare la validità di procedure selettive diverse rispetto al concorso pubblico. È in ogni caso necessario che il principio del buon andamento della P.A. sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti. La fonte primaria, che stabilisca sistemi alternativi di reclutamento, ha il compito di stabilire a tal fine percentuali rigorose e selezionare attentamente la platea di destinatari (es. soggetti che abbiano già dato lunga e reiterata prova di servizio e verso cui finora non v'erano state certi e tempestivi metodi di reclutamento ordinario. Cfr. Cons. St., sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8275).

1.2. Principi e regole del concorso

I **principi** che regolano la procedura concorsuale sono espressione delle norme costituzionali già esaminate, delle regole generali del procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n. 241) e di quelle sopra richiamate sulla trasparenza dell'azione amministrativa (d.lgs. n. 33 del 2013) e possono essere sintetizzati come segue:

- **pubblicità della procedura**, garantita mediante la pubblicazione del bando di concorso (in alcuni casi per estratto) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale concorsi ed esami, sui Bollettini Ufficiali delle Regioni e sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni interessate;
- modalità che garantiscano l'imparzialità della selezione anche attraverso l'adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire (ad esempio mediante la somministrazione di test a risposta multipla con correzione a lettura ottica);
- **economicità e celerità di espletamento delle procedure**, che devono concludersi di norma nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle prove scritte e possono essere svolte anche ricorrendo anche all'ausilio di tecnologie informatiche;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- **decentramento delle procedure di reclutamento** (ad esempio, ove possibile, mediante l'organizzazione del concorso su base regionale);
- composizione delle **commissioni esaminatrici** esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Capitolo 3

Le attività di pubblica sicurezza

SOMMARIO:

1. Le attività di Pubblica sicurezza - 2. Le riunioni pubbliche e gli assembramenti - 2.1. La disciplina generale - 2.2. Le manifestazioni o grida sediziose - 2.3. Lo scioglimento della riunione - 2.4. Il divieto di indossare caschi protettivi - 3. Le accensioni pericolose e i gas tossici. Le novità della L. 7 ottobre 2024, n. 152. - 4. Ascensori e montacarichi - 5. Portieri e custodi di magazzini - 6. Spettacoli e trattenimenti pubblici - 6.1. Le varie tipologie di locali - 6.2. La disciplina giuridica contenuta nel T.U.L.P.S. - 7. L'art. 85-bis TULPS: il divieto di installazione di dispositivi audiovisivi - 8. Tipografie e arte fotografica - 9. Scritti, disegni e affissioni - 10. Agenzie d'affari - 11. Istituti di vigilanza e investigazione - 11.1. La disciplina degli istituti di vigilanza privata - 11.1.1. Gli investigatori privati nel codice di procedura penale (art. 327 bis c.p.p. e 222 disp. att. c.p.p.) - 11.2. L'art. 138 TULPS: le guardie particolari giurate

1. Le attività di Pubblica sicurezza



Le materie oggetto dell'attività di pubblica sicurezza e disciplinate dal T.U.L.P.S. sono:

- le riunioni pubbliche e gli assembramenti;
- le cerimonie religiose fuori dei templi e le processioni ecclesiastiche o civili;
- le armi;
- le accensioni pericolose e gas tossici;
- gli ascensori e montacarichi;
- i portieri e custodi di montacarichi;
- le industrie pericolose e i mestieri rumorosi e scomodi;
- gli spettacoli e trattenimenti pubblici;
- gli esercizi pubblici;
- le tipografie e arte fotografica;
- gli scritti, i disegni e le affissioni;
- le agenzie di affari;
- gli istituti di vigilanza e di investigazione;
- gli stranieri.

2. Le riunioni pubbliche e gli assembramenti.

L'art. 18 del T.U.L.P.S. detta la disciplina delle riunioni pubbliche, che richiede oggi di essere conciliato con il diritto di ogni cittadino di riunirsi pacificamente e senza armi, garantito dall'art. 17 Cost.

2.1. La disciplina generale

Per **riunioni pubbliche** si intendono le riunioni che, sebbene indette in forma privata, per il luogo in cui saranno tenute o per il numero delle persone che dovranno intervenire o per lo scopo o l'oggetto di essa presentino rilevanza e interesse pubblici. Nella nozione si fanno normalmente rientrare anche i cortei, che sono riunioni itineranti.

L'art. 18 del T.U.L.P.S. dispone che i **promotori** di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico **devono darne avviso**, almeno **tre giorni** prima, al Questore.

L'**omissione del prescritto avviso**, come previsto dall'art. 9, co.1, lett. a), D.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (**Decreto Sicurezza**), come convertito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La stessa sanzione si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso

all’Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti e a coloro i quali, nel corso delle medesime riunioni, abbiano **preso la parola**. Il **Questore**, nel caso di omesso avviso, così come per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, **può**:

- **impedire** che la riunione abbia luogo;
- **prescrivere le modalità** di tempo e di luogo della riunione atte ad assicurare il rispetto dell’ordine pubblico.

Per effetto della novella, la violazione dei divieti o delle prescrizioni da ultimo indicati comporta, a sua volta, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000. La medesima sanzione si applica anche a chi, nel corso della riunione, abbia preso la parola.

Le ulteriori disposizioni introdotte dal **Decreto Sicurezza 2026**, dopo il quinto comma dell’art. 18, intervengono sulla disciplina delle **riunioni in luogo pubblico**, rafforzando il sistema sanzionatorio in chiave preventiva e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, viene prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro** nei casi di mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell’itinerario stabilito per una manifestazione, qualora da tale condotta possa derivare un **pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica**. La stessa sanzione si applica anche a chi, nel corso di una riunione, **intralcia o ostacola i servizi di soccorso pubblico urgente**, salvo che il fatto integri una fattispecie penale.

Ulteriormente, è sanzionato con una misura da **500 a 3.000 euro** chiunque turbi il pacifico svolgimento di una riunione o il regolare funzionamento dei servizi di ordine pubblico. Tale sanzione è **aggravata (da 2.000 a 10.000 euro)** nei confronti di soggetti che rendano difficoltoso il proprio riconoscimento, ad esempio mediante l’uso di mezzi atti a coprire il volto, oppure che siano in possesso di strumenti potenzialmente offensivi.

Il sistema è reso più incisivo attraverso un meccanismo di **inasprimento in caso di reiterazione**, con aumento delle sanzioni da un terzo alla metà nel caso di violazioni ripetute nel tempo. La competenza all’irrogazione delle sanzioni è attribuita al **prefetto**, secondo le regole della legge n. 689/1981, ed è espressamente esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta.

Nel complesso, la disciplina rafforza il controllo sulle manifestazioni pubbliche, introducendo un sistema sanzionatorio volto a garantire il **regolare svolgimento delle riunioni** e la tutela della **sicurezza collettiva**, con particolare attenzione alle condotte che possano compromettere l’ordine pubblico o ostacolare i servizi essenziali.

Si prevede poi una speciale “**causa di non punibilità**”, che opera a favore di chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità o al fine di obbedire ad essa, abbandoni spontaneamente la riunione.

La violazione del divieto di portare armi nel corso delle riunioni pubbliche ha invece natura di delitto ed è sanzionata dall’art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110.

Non si considerano riunioni pubbliche e non sono soggetti alla relativa disciplina:

- le **riunioni elettorali**, per espressa previsione dell’art. 18;
- gli **assembramenti casuali o meramente occasionali** che avvengano in luogo pubblico.

Le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico **possono essere disciolti** quando avvengono **manifestazioni o grida sediziose** o **lesive del prestigio dell’Autorità**, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti **sono commessi delitti (art. 20 del TULPS)**.

2.1.1. Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico.

Il **Decreto Sicurezza 2026** rafforza il sistema di contrasto alle condotte violente poste in essere in occasione di **riunioni o assembramenti pubblici**, introducendo misure sia penali che preventive. Più nel dettaglio, l’art. 10 D.L. n. 23/2026 introduce una **nuova misura interdittiva volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva**.

La norma prevede che, con la sentenza di condanna per specifici delitti debitamente elencati, commessi **in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico**, il giudice possa disporre il **divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è**